SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-*bis*
n. 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **VINCENZO SCOTTI,** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'INTERNO *PRO-TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI **ALESSANDRO VOCI, FAUSTO GIANNI, RAFFAELE LAURO** E **ADOLFO SALABÈ**

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 314 del codice penale (peculato); 2) 81, 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio)

Trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

il 9 aprile 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 10 aprile 1996

*Già stampato Doc. IV-*bis*, n. 28 della XII legislatura*

13 - AGO - PRM - 0004- 0
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 9 aprile 1996

Trasmetto gli atti del procedimento penale n. 2455/94R a carico di Scotti Vincenzo + 4, ai sensi dell'art. 8, co. 1, legge Cost. n. 1/89, come da disposizione del Collegio per i Reati Ministeriali in data 26 marzo 1996.

Il Pubblico Ministero
(*F.to* Leonardo FRISANI)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (*ex* articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Roma, 26 marzo 1996

Il Collegio così composto:

PRESIDENTE: dott. Ivo Greco
GIUDICE: dott. Maria Rosaria Euforbio
GIUDICE: dott. Maria Rosaria Brunetti

ha emesso la seguente

RELAZIONE

Nei confronti di Scotti Vincenzo, Voci Alessandro, Gianni Fausto, Lauro Raffaele e Salabè Adolfo.

* * *

Con provvedimento del 16 febbraio 1994 la Procura della Repubblica di Roma, da una più ampia indagine da essa condotta, disponeva lo stralcio degli atti concernenti il rapporto intercorso fra il SISDE e la Soc. Baia Paraelios per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, via Poli n. 25. Peraltro, essendo emersi estremi di reati ministeriali, egli rimetteva gli atti a questo Collegio ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989, per competenza funzionale.

Gli atti concernevano un contratto preliminare, privo di data, ma stipulato probabilmente il 12 marzo 1992 (fascicolo Pubblico Ministero pagina 62), fra la soc. Baia Paraelios e la società di copertura del SISDE, GATTEL s.r.l., per l'acquisto, al prezzo di 23 miliardi più IVA, dell'immobile di cui sopra, da adibire a sede del SISDE (fascicolo Pubblico Ministero pagina 62).

Dalla indagine espletata dalla Procura di Roma era emerso che il rapporto, più che con il SISDE, era stato portato avanti, peraltro con grande celerità, da un lato, dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno Prefetto Raffaele Lauro, unitamente al Vice Direttore del SISDE Fausto Gianni e, dall'altro, dall'architetto Salabè Adolfo. Questi, molto noto negli ambienti della Pubblica Amministrazione per essere appaltatore di opere pubbliche realizzate da vari Ministeri e da Forze Armate, ed al quale avevano fatto ricorso gli stessi Servizi Segreti per l'esecuzione di opere caratterizzate da esigenze di sicurezza, aveva offerto in vendita l'immobile, «assicurando di averne la piena disponibilità» (fascicolo Pubblico Ministero f. 61).

L'immobile, in realtà, era ancora di proprietà della Soc. Felma Immobiliare, i cui soci, solo successivamente al preliminare di vendita (12 marzo 1992), avevano prima promesso di cedere e poi ceduto interamente le quote della società al Salabè, in maniera che questi risultasse, alla stipula del contratto con la Gattel, unico quotista della Felma Immobiliare Srl e potesse, così, trasferire l'immobile alla società acquirente.

Dai documenti acquisiti è emerso che il SISDE aveva dato incarico di valutare l'immobile all'ing. Paolo Mazzantini «professionista iscritto all'albo, di fiducia dell'ufficio», il quale il 3 marzo 1992 aveva depositato la perizia indicando il valore dell'immobile in lire 12.899.250.000, e in lire 555.000.000 il costo dei lavori di ristrutturazione.

È altresì emerso che il giorno 11 marzo 1992 (ivi pagine 76-77-78) il direttore del Sisde, Prefetto Alessandro Voci, aveva predisposto un appunto al Ministro dell'interno, Vincenzo Scotti, con il quale aveva prospettato le modalità con le quali finanziare l'operazione.

Aveva al riguardo, proposto due soluzioni:

a) finanziare l'affare con fondi ordinari, limitatamente ad un importo di lire 15.470 milioni (13 miliardi più IVA), importo che sarebbe risultato formalmente dal rogito notarile. Pagamento del residuo prezzo (10 miliardi) con i fondi «riservati»;

b) finanziare l'affare totalmente con fondi «riservati» (lire 23 miliardi più IVA).

Il Prefetto Voci aveva prospettato come «più praticabile» la seconda soluzione poichè: 1) non esisteva, in quel momento, alcuna disponibilità sui fondi ordinari; 2) l'operazione avrebbe garantito la «riservatezza sulla destinazione dell'immobile»; 3) i tempi di acquisizione sarebbero stati molto più brevi che se si fosse seguita la procedura prevista dal vigente Regolamento (fascicolo Pubblico Ministero pagine 76-79).

Nel contempo il Voci aveva fatto presente altri due aspetti da considerare come «favorevoli»:

a) far figurare nel rogito un prezzo inferiore a quello effettivo avrebbe comportato un risparmio, sugli oneri fiscali, di oltre due miliardi;

b) la controparte si sarebbe vista costretta ad elevare il prezzo di vendita «per compensare la notevole maggiore incidenza fiscale subita» (fascicolo Pubblico Ministero pagina 78).

Il successivo giorno 12 marzo, il Ministro Scotti, con proprio decreto, autorizzava il Direttore del Servizio Voci a prelevare la somma di lire 15.470 milioni (IVA compresa) dai fondi riservati per l'acquisto dell'immobile, e ciò «al fine di garantire la necesssaria riservatezza» (fascicolo Pubblico Ministero pagina 64). Il Voci, con provvedimento dello stesso giorno, autorizzava Maurizio Broccoletti, Amministratore unico della GATTEL srl a stipulare «un atto di prevendita» con la Baia Paraelios (Arch. Salabè) per l'acquisto dell'immobile ad un prezzo di lire 25.470 milioni (IVA compresa), facendone gravare l'intero importo sul capitolo delle spese riservate (capitolo 1117) (fascicolo Pubblico Ministero pagina 65).

Sempre lo stesso giorno il Salabè, in proprio, cominciava ad incassare quale «caparra confirmatoria ed in conto prezzo» la somma di lire 4 miliardi, somma che raggiungeva l'importo complessivo di lire 13 miliardi nei successivi giorni 16, 19, 23 e 30 marzo 1992 (ivi pagine 62 e 63).

Dagli atti acquisiti, e in particolare dalle annotazioni apposte a margine delle quietanze a firma Salabè (ivi pagine 62 e 63), emerge che soltanto l'ultimo pagamento di lire 3 miliardi, effettuato il 30 marzo 1992, «doveva apparire come un acconto ufficiale» sul prezzo di lire 13 miliardi più IVA, prezzo che figurava su un nuovo e simulato contratto preliminare.

Dalla indagine emergeva, altresì, che il Salabè pretese successivamente, a titolo di acconto, un altro miliardo e mezzo, facendo pressione sul Prefetto Voci, (dichiarazioni di Galati Antonio al Pubblico Ministero in data 13 gennaio 1994 - fascicolo Pubblico Ministero pagina 145). Di conseguenza il Salabè ebbe a percepire complessivamente lire 14.500.000.000, di cui 4,5 miliardi da figurare in conto prezzo ufficiale.

Questo Collegio ha proceduto alla audizione degli indagati (Scotti, Voci, Lauro, Gianni e Salabè), che hanno poi depositato memorie difensive; ha sentito le persone informate sui fatti ed ha infine disposto due consulenze tecniche: una, volta a ricostruire le operazioni relative alla cessione delle quote della Soc. Felma Immobiliare a favore del Salabè e ai pagamenti da questi effettuati; l'altra, intesa a stimare il valore dell'immobile e dei lavori di ristrutturazione che, secondo il preliminare, avrebbero dovuto essere eseguiti a cura e spese del Salabè. In ordine a quest'ultimo aspetto il Collegio ha fatto eseguire una seconda valutazione peritale, affidandola ad un collegio di tre consulenti.

Completata l'indagine preliminare, gli atti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 8 legge Costituzionale n. 1/89, al Pubblico Ministero che, con nota 11 febbraio 1995, ha chiesto trasmettersi gli atti al Senato della Repubblica con richiesta di autorizzazione a procedere a carico di Scotti Vincenzo, Gianni Fausto, Salabè Adolfo, Voci Alessandro e Lauro Raffaele in ordine al seguente reato:

– «delitto di cui agli articoli 110 e 314 del codice penale perchè, in concorso fra loro, si appropriavano della somma di lire 10 miliardi, in particolare lo Scotti, il Voci, il Gianni ed il Lauro partecipando attivamente alle trattative finalizzate all'acquisto dell'immobile di Via Poli n. 25 - Roma, da parte del SISDE, di concerto con il Salabè, apparente proprietario dell'immobile ed alienante, trattative in base alle quali veniva concordato un prezzo di gran lunga superiore al reale valore dell'edificio ed in base al quale veniva corrisposta, al Salabè, in forma occulta, la predetta somma di lire 10 miliardi. In Roma dal 12 al 23 marzo 1992».

Con nota del 4 dicembre 1995 questo Collegio restituiva gli atti al Pubblico Ministero facendo rilevare che dalle indagini era risultato che il Salabè, oltre ai 10 miliardi, aveva percepito dal SISDE altri 4,5 miliardi, dei quali 3 miliardi da figurare come acconto sul prezzo di lire 13 miliardi risultante dal contratto preliminare simulato, e 1,5 miliardi ottenuti successivamente dal Voci quale ulteriore anticipo sul prezzo.

Il Pubblico Ministero, con nota del 31 gennaio 1996, riformulava il capo di imputazione, sostituendo alla cifra dei 10 miliardi quella di 14,5 miliardi. Chiedeva, inoltre, che venisse contestato al Salabè il reato di cui all'articolo 2621 del codice civile, «per avere, quale amministratore unico della S.p.a. "Baia Paraelios", esposto fraudolentemente, nel bilancio relativo all'esercizio economico 1993, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, annotando nella relativa contabilità la somma di lire 10 miliardi, in realtà mai entrata nelle casse sociale (Roma giugno 1993)».

Gli atti venivano nuovamente depositati in Cancelleria e le parti, presane visione, depositavano nuove memorie difensive.

* * *

Rileva preliminarmente il Collegio, quanto al delitto di cui all'articolo 2621 Codice civile, che il Pubblico Ministero ha chiesto di contestare al solo Salabè quale amministratore unico della Baia Paraelios spa, come difetti per tale reato la competenza di questo ufficio, trattandosi di reato non ministeriale, del quale infatti deve rispondere il solo Salabè, senza alcun concorso col Ministro, come, del resto, emerge dallo stesso capo di imputazione.

Per tale reato quindi gli atti – previo stralcio – vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, competente al riguardo.

Quanto agli altri fatti oggetto del presente procedimento, le indagini preliminari fin qui svolte escludono che il Collegio possa pronunciare l'archiviazione *ex* articolo 8 legge Costituzionale n. 1/89.

La vicenda va considerata sotto una molteplicità di aspetti, tutti che rivelano la sussistenza di elementi di responsabilità a carico degli indagati.

In ordine al valore dell'immobile, è risultato certo che il prezzo pattuito col Salabè (lire 23 miliardi) era notevolmente superiore al valore effettivo.

La consulenza tecnica espletata dal professor Remo Calzona (volume 2° fascicolo 4) è pervenuta alla conclusione che l'immobile – costruito agli inizi del secolo e che mostra interamente tutta la sua vetustà per essere in «pessime condizioni» – non avesse, all'atto della sottoscrizione del preliminare, un valore superiore a lire 7.842.000.000, somma cui andava aggiunta la spesa per i lavori di ristrutturazione, che il C.T. ha valutato di importo pari a lire 500 milioni.

L'indagato Salabè ha sollevato al riguardo talune obiezioni, contestando la esattezza di tali conclusioni (udienza del 20 ottobre 1994, volume 1 pagina 89 e seguenti e memoria del 22 novembre 1994 – volume 11 pagine 1-64), ma il C.T. professor Calzona – richiesto di un nuovo parere, ha confermato il valore attribuito all'immobile fondandosi sulla pubblicazione «più prestigiosa in materia» e cioè l'Osservatorio sul mercato immobiliare – Rapporto quadrimestrale 1992, pubblicato dalla «Nomisma».

Ma per la sussistenza dell'addebito relativo alla valutazione dell'immobile ad un prezzo di gran lunga superiore a quello reale, occorre anche considerare che il venditore assunse l'obbligazione di eseguire a sue

spese i lavori di restauro, da lui valutati in lire 5,8 miliardi. Il tema ha formato oggetto di una seconda consulenza, disposta dopo la presentazione, da parte del Salabè, di una consulenza di parte redatta dagli ingegneri Lupoi, Moroni e Radogna (volume 10).

La seconda consulenza, affidata da questo ufficio agli ingegneri Angotti, Greco ed Ercolani (volume 9), ha rilevato innanzitutto che alcuni lavori non erano e non sono tuttora eseguibili perchè altererebbero la tipologia e l'identità dell'edificio (si tratta di un immobile al centro storico di Roma, nelle immediate vicinanze di Piazza Colonna). Analogamente, non sarebbe possibile la costruzione di un garage a tre livelli sotterranei, ostandovi una precisa prescrizione della Sopraintendenza Archeologica (ivi pagina 49).

I consulenti hanno valutato perciò in lire 931.000.000 i lavori eseguibili e, comunque, in lire 2.135.000.000 tutti i lavori pattuiti, ancorchè non eseguibili.

Tenuto conto di quanto sopra, deve ritenersi che il prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di ristrutturazione, valutate nella somma di lire 931.000.000, non raggiunga il valore di 9 miliardi. Tale prezzo, ancorchè aumentato dell'importo di lire 600.000.000, che il Salabè assume di aver versato all'agenzia di mediazione, raggiunge al massimo la somma di lire 9.373.000.000 (7.842.000.000.000 + 931.000.000 + 600.000.000), il che significa che il guadagno per il Salabè sarebbe stato, a trasferimento avvenuto, di lire 14.000.000.000, guadagno che appare certamente elevatissimo, specie se si considera che il Salabè acquistò le quote dell'intero capitale della Felma, e quindi, sostanzialmente, la proprietà dell'immobile, senza alcuna partecipazione finanziaria da parte sua, posto che l'operazione fu eseguita esclusivamente col denaro che nel frattempo gli aveva versato il SISDE. Comunque, a tutto voler concedere, va considerato che il SISDE fece eseguire, in ordine alla «congruità del prezzo», la perizia redatta dall'ingegner Paolo Mazzantini, il quale ritenne che il valore dell'immobile fosse di lire 12.899.250.000, e che i lavori di ristrutturazione comportassero una spesa di lire 555.000.000.

L'ingegner Mazzantini ritenne, dunque, che il «prezzo congruo fosse, complessivamente, quello di lire 13.454.250.000» (pagina 124 C.T. Calzona).

Anche, dunque, a voler considerare quest'ultimo importo, il lucro del Salabè, compresa la provvigione corrisposta alla agenzia immobiliare, sarebbe stato di circa lire 9 miliardi, importo ugualmente elevatissimo.

Ma il prezzo pattuito con il SISDE non è l'unica modalità illecita di tale vicenda.

Le trattative furono tenute, come s'è già detto da un lato, dal Capo di Gabinetto del Ministero, Lauro, unitamente al Vice direttore del SISDE, Gianni, e, dall'altro, dal Salabè.

Da tali trattative fu inizialmente del tutto escluso il direttore del SISDE, Voci, il quale fu messo sostanzialmente di fronte al fatto compiuto. Dichiara il Galati, funzionario del SISDE addetto ai fondi riservati (fascicolo Pubblico Ministero pagine 152 e 153), che il Capo di Gabinetto aveva dato al Gianni «quasi l'ordine di procedere a questo acquisto», «dovevamo eseguire, punto e basta!», e poi spiega

di aver fatto «una corsa... con affanno... per fare gli atti» (ivi pagina 153).

Il direttore del SISDE, prefetto Voci, venne a conoscenza dell'affare quando ormai era stato anche pattuito il prezzo (23 miliardi dei 25 originariamente richiesti). Egli però ne assecondò il piano, senza manifestare alcuna obiezione, «perchè – così egli si giustifica – quanto parla il Capo di Gabinetto è come se parlasse il Ministro ... ed io non potevo oppormi a direttive che venivano dal Ministro» (fascicolo Pubblico Ministero 4 e 5).

Le direttive furono, peraltro, categoriche, anche quando il direttore del SISDE fece presente che non sarebbe stato possibile acquistare l'immobile, se non con nuovi fondi ordinari. Il Capo di Gabinetto ordinò: «andate avanti!» (fascicolo 1 - pagina 201), ed il Voci spiegherà poi che l'unico modo per opporsi a tali direttive era quello di dimettersi (fascicolo Pubblico Ministero - pagina 6).

È poi emerso, a colorire particolarmente la vicenda, che Lauro telefonò di domenica al Gianni mentre questi si trovava a casa, per invitarlo a passare da lui il successivo lunedì mattina. Nel corso di tale incontro il Lauro parlò dell'offerta fatta circolare dal Salabè negli ambienti del Ministero circa l'immobile di via Poli (volume 1 dichiarazioni Gianni - pagine 252 e 258). Il giorno successivo il Salabè, non convocato dal Gianni, si presentò dal vice direttore del SISDE (e non dal direttore), dando inizio alle trattative, che si conclusero con la determinazione in lire 23 miliardi del prezzo da corrispondere.

A questo punto sorse il problema di come reperire i fondi necessari. Il Voci sottopose al Ministro l'appunto dell'11 marzo (fascicolo Pubblico Ministero pagine 76-79), ed il Ministro Scotti firmò il decreto del 12 marzo (fascicolo Pubblico Ministero pagina 64) con il quale autorizzava il direttore del SISDE «a sostenere la spesa di lire 15.470.000.000 (iva compresa) per l'acquisto di un immobile sito in via Poli n. 25 (offerta del 9 marzo 1992)» imputandola «al fine di garantire la necessaria riservatezza» al capitolo 1117 (spese riservate).

Lo stesso giorno il Voci autorizzò, con proprio decreto, (ivi pagina 65) l'amministratore della società di copertura Gattel s.r.l., Maurizio Broccoletti, a stipulare un atto di «prevendita» con la spa Baia Paraelios, indicando, però, quale prezzo di acquisto, quello di lire 25,470 miliardi (iva compresa) e disponendo che l'intero importo gravasse sul capitolo delle spese riservate.

È necessario, a questo riguardo, precisare che per l'acquisto di immobili, come per ogni altra spesa che non rivesta il carattere di riservatezza, vanno utilizzati i fondi ordinari (capitolo 1116 - spese di organizzazione e di funzionamento, di cui all'articolo 19 legge n. 801 del 1977), la cui utilizzazione è, di conseguenza, assoggettata ai normali controlli contabili. La circolare 10 gennaio 1986 del Presidente del Consiglio dei ministri prevedeva, però, che sul capitolo delle spese riservate potessero far carico anche quegli oneri che si riferissero all'acquisto di beni, dei quali risultasse «riservata la destinazione», oneri che, ove fossero stati «di rilevante ammontare», dovevano «di regola», essere disposti o autorizzati, per il SISDE, dal Ministro dell'Interno.

Avvalendosi di tale disposizione, il direttore del SISDE Voci aveva proposto, ed il Ministro Scotti aveva autorizzato, la spesa di lire 15,470 miliardi, facendola gravare sui fondi riservati.

Ritiene il Collegio che l'operazione sia stata ideata, e parzialmente attuata, per versare, attraverso le numerose anomalie prima indicate, in forma occulta, la somma di lire 10 miliardi al Salabè, il quale la percepì in 5 rate di lire 2 miliardi ciascuna nel giro di appena 11 giorni (dal 12 al 23 marzo 1992 - fascicolo Pubblico Ministero foglio 62).

Il sistema è stato quello di predisporre due preliminari di vendita: l'uno recante, quale prezzo, l'importo di lire 23 miliardi, l'altro, che doveva essere conservato agli atti dell'ufficio, unitamente al rogito notarile, recante, quale prezzo, l'importo di lire 13 miliardi più IVA. Su tale prezzo il Salabè doveva figurare aver percepito «quale anticipo sul prezzo» soltanto lire 3 miliardi, per i quali rilasciò apposita ricevuta (f. 63).

Il meccanismo viene rivelato, nei dettagli, dal Galati, che ha esibito l'originale delle quietanze relative agli importi corrisposti al Salabè dal 12 al 23 marzo 1992. Esauriti i pagamenti (dei 10 miliardi) «si doveva strappare tutto, distruggere tutto», e rimanevano soltanto l'atto di compromesso (di lire 13 miliardi) datato 30 marzo 1992 e la quietanza in pari data attestante l'avvenuto versamento di lire tre miliardi, che rappresentavano l'anticipo sul prezzo (Dichiarazioni Galati al Pubblico Ministero f. 149).

Effettuato, dunque, in favore del Salabè, il pagamento di lire 10 miliardi, agli atti del SISDE doveva risultare solo il preliminare per lire 13 miliardi, in relazione al quale il Salabè figurava aver percepito solo un anticipo di lire 3 miliardi. Se il Galati non avesse conservato, e poi esibito, il documento originale concernente i pagamenti effettuati in precedenza, agli atti del SISDE, che la Procura di Roma provvide a sequestrare, sarebbero risultati soltanto il preliminare simulato e la quietanza di lire 3 miliardi. Nessuna traccia sarebbe stata rinvenuta, ancora oggi, degli altri versamenti, per un totale di lire 10 miliardi, considerato che la documentazione relativa all'utilizzo dei fondi riservati doveva essere distrutta dopo la presentazione del rendiconto periodico al Ministro da parte del direttore del SISDE, secondo la prassi normalmente seguita dal Servizio sulla base della circolare del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 1986.

Il fatto consente di ritenere consumato il delitto di peculato all'atto del pagamento di lire 10 miliardi, erogati in favore del Salabè sostanzialmente senza causa.

* * *

Passando all'esame delle singole posizioni degli indagati, il Collegio osserva:

A) lo Scotti nega di aver mai preso in esame l'appunto 11 marzo 1992, come dimostrerebbe, a suo dire, il fatto che in calce al documento manca la sua sigla, che apponeva sempre sugli appunti a lui diretti. Egli ammette solo di essere venuto a conoscenza, dal Voci, del prezzo di lire 23 miliardi richiesto dal Salabè, e di aver autorizzato intanto la spesa di lire 15.470.000.000 (lire 13 miliardi più IVA), rimanendo in attesa che gli venisse richiesta l'autorizzazione per la residua parte del prezzo.

Le risultanze processuali, però, provano il contrario.

L'appunto 11 marzo 1992, nel quale dettagliatamente si indicano le modalità dell'operazione e nel quale, in particolare, si prospetta l'ipotesi del compromesso simulato di lire 13 miliardi, attuato mediante il pagamento «in nero» di altri 10 miliardi, fu sicuramente sottoposto all'esame del Ministro.

L'appunto, unitamente al decreto di autorizzazione, fu consegnato al Gianni personalmente dal Voci, che gliene lesse la parte concernente le modalità di pagamento (Dichiarazioni di Gianni al Collegio il 28 ottobre 1994, p. 226).

La busta fu consegnata dal Gianni al Lauro che, prima di portarla al Ministro, ne «lesse» il contenuto (dichiarazioni di Gianni al Pubblico Ministero il 22 dicembre 1993, p. 82).

Il Capo di Gabinetto, poi, assentandosi qualche minuto, ritornò dicendo «che andava bene». (ivi, p. citata).

Lo stesso plico – dunque – passò dalle mani di Voci a quelle di Gianni e di Lauro, e pervenne poi al Ministro, il quale, dunque, ne conobbe il contenuto.

I fatti che seguono alla firma del decreto di autorizzazione assumono, peraltro, un evidente carattere conseguenziale: il Voci lo stesso giorno autorizza la sottoscrizione della prevendita per lire 23 miliardi; il Salabè, sempre lo stesso giorno, comincia a percepire (in contanti) i primi quattro miliardi cui, nei successivi undici giorni, se ne aggiunsero altri sei, tutti corrisposti al Salabè non quale legale rappresentante della Baia Paraelios spa ma in proprio.

Esaurita la corresponsione occulta dell'importo di lire 10 miliardi, il Salabè sottoscrive, questa volta quale amministratore della Società venditrice, la prima quietanza ufficiale di lire 3 miliardi. Il documento reca la data del 30 marzo, che è la stessa data del preliminare «ufficiale» per lire 13 miliardi più IVA.

Le ragioni per le quali il preliminare per lire 13 miliardi fu sottoscritto dopo oltre 15 giorni dal decreto di autorizzazione non possono che ricercarsi nell'intento di corrispondere prima l'importo occulto, e poi distruggere il preliminare di lire 23 miliardi, facendo così risultare agli atti dell'ufficio soltanto la parte «ufficiale» dell'operazione (preliminare, autorizzazione e, poi, il rogito notarile). La parte corrisposta al Salabè in proprio doveva risultare, come dice l'annotazione sul primo compromesso, «mimetizzata nella contabilità riservata», dopo di che anche agli atti del SISDE non sarebbe risultato alcunchè nè del compromesso di lire 23 miliardi, nè delle somme corrisposte.

Pertanto, lo Scotti, essendo a conoscenza delle modalità con le quali l'operazione doveva essere attuata, firmò il decreto del 12 marzo 1992, per l'importo di lire 15.470.000.000 compresa IVA, autorizzando il solo pagamento della parte «ufficiale» del prezzo, dimostrando così che anche lui era consapevole e compartecipe della erogazione occulta in favore del Salabè.

* * *

Quanto alle posizioni degli altri indagati, esse appaiono chiarissime: il Voci sottoscrisse l'appunto dell'11 marzo e autorizzò il prosieguo

dell'operazione; il Gianni trattò col Salabè il prezzo; il Lauro, ignorando il Direttore del Servizio, mantenne contatti diretti con il Gianni; infine, il Salabè partecipò nel suo personale interesse attivamente alle trattative, tanto che il Voci prospettò al Ministro le soluzioni alternative dell'operazione «come da intese con la controparte» (appunto 11.3 - pagina 2). Le intese con il Salabè furono peraltro tanto significative che quest'ultimo preannunciò di «innalzare il prezzo di vendita per compensare la notevole maggiore incidenza fiscale subita», se non si fosse aderito alla soluzione del compromesso simulato.

Tutti, comunque, agirono col consapevole intento di far lucrare al Salabè un prezzo di gran lunga superiore a quello di mercato. Ciò è dimostrato, oltretutto, dal fatto, come si è già rilevato, che solo pochi giorni prima (3 marzo 1992), e su loro incarico, l'ing. Mazzantini, di fiducia del SISDE, aveva valutato l'immobile, comprese le spese per i lavori di restauro, per un importo di lire 13.454.250.000. La pattuizione di un prezzo di gran lunga superiore si spiega solo con un intento illecito di utilizzare denaro dello Stato per finalità estranee a qualsiasi interesse pubblico.

S'impone, pertanto, per tutti la richiesta al Senato della Repubblica dell'autorizzazione a procedere per il seguente delitto di peculato, limitatamente all'importo di lire 10 miliardi, come originariamente richiesto dal Pubblico Ministero:

a) delitto previsto e punito dagli articoli 110, 314 codice penale perchè in concorso fra loro si appropriavano della somma di lire 10 miliardi, partecipando attivamente lo Scotti, il Voci, il Gianni ed il Lauro, nella loro rispettiva qualità di Ministro dell'interno, direttore del SISDE, vice direttore del SISDE e Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno, alla procedura finalizzata all'acquisto dal Salabè dell'immobile sito in Roma Via Poli n. 25, con la quale veniva concordato il prezzo di lire 23 miliardi, di gran lunga superiore al valore reale, e per la quale vendita veniva corrisposto al Salabè in maniera occulta l'importo di lire 10 miliardi.

In Roma dal 12 al 23 marzo 1992.

* * *

Quanto agli ulteriori importi corrisposti al Salabè in adempimento del compromesso del 30 marzo 1992, (lire 3 miliardi quale primo acconto e lire 1,5 miliardi quale secondo acconto) osserva il Collegio come la percezione di tali somme non integri il delitto di peculato per appropriazione. Si è trattato, infatti, di un principio di adempimento, quale controprestazione del preliminare di vendita. Ancorchè simulato, il preliminare di lire 13 miliardi avrebbe dovuto infatti comportare in ogni caso l'acquisto, per la Gattel, dell'edificio di via Poli.

Senonchè, le modalità usate, ed in particolare l'utilizzazione dei fondi riservati evidenziano un comportamento illecito, tale da configurare il delitto di abuso di ufficio. Si è già detto che il ricorso al carattere riservato dell'operazione fu solo un espediente per superare la mancanza, in quel momento, di fondi ordinari. Risulta, inoltre, dal più volte citato «appunto» 11 marzo 1992, come tale comportamento fosse stato posto in essere per procurare al Salabè un vantaggio patrimoniale. Ciò è

emerso chiaramente, considerato che se l'operazione si fosse dovuta realizzare con i fondi ordinari, il contratto non si sarebbe potuto adempiere, almeno nel periodo in cui esso fu sottoscritto. Il Voci ammette, nel richiamato appunto, che «allo stato attuale non esiste alcuna disponibilità sui fondi ordinari», per cui l'operazione poteva essere realizzata soltanto in «tempi più lunghi» (pagina 3 dell'appunto - f. 77).

Ritiene, dunque, il Collegio che all'originario capo d'imputazione vada aggiunto il seguente secondo reato:

b) del delitto di cui agli articoli 81 cpv., 110 e 323 cpv. codice penale perchè, in concorso fra loro, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità indicate al capo *a)*, disponevano ed erogavano, in favore di Salabè Adolfo, la complessiva somma di lire 4,5 miliardi, da valere quale caparra e principio di pagamento per l'acquisto dell'edificio di via Poli n. 25, utilizzando illecitamente i fondi riservati del SISDE senza che sussistessero motivi che ne legittimassero il prelievo, ed allo scopo di mascherare la mancanza, in quel momento, di fondi ordinari.

In Roma il 30 marzo 1993 e successivamente.

P.T.M.

Ordina lo stralcio degli atti relativi al delitto di cui all'articolo 2621 codice civile addebitato al Salabè Adolfo e la loro trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di sua competenza.

Visto l'articolo 8 comma 1 e 2 legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1

DISPONE

richiedersi al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di Scotti Vincenzo, Voci Alessandro, Gianni Fausto, Lauro Raffaele e Salabè Adolfo per i reati di cui ai capi *a)* e *b)* già precisati alle pagine 18 e 19 della presente relazione.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, legge Costituzionale n. 1/89.

Il Collegio
(*F.to* Il Presidente Dott. Ivo GRECO

F.to I Giudici Dott. Maria Rosaria EUFORBIO
Dott. Maria Rosaria BRUNETTI)